

Personale di ricerca e immigrazione

E' noto come la ricerca e la mobilità dei ricercatori siano uno dei cardini fondamentali di quella che viene chiamata l'economia del sapere.

Va tenuto presente però come lo strumento normativo per attuare questo processo sia quello comunemente utilizzato nell'ambito dell'immigrazione.

Il riferimento va alla disciplina per l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri extra comunitari.

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo della Legge n. 40/1998 (legge Turco-Napolitano), intitolato "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", costituisce il tentativo di dare una regolamentazione complessiva al fenomeno migratorio in Italia. Tale intento è stato perseguito attraverso la regolarizzazione dei flussi di ingresso e del rapporto di lavoro riguardante i cittadini stranieri immigrati, con la finalità di contemperare la tutela dell'ordine pubblico in relazione alla presenza di cittadini stranieri sul territorio dello Stato italiano e la protezione dei diritti, della vita, della dignità e del lavoro di ogni persona presente in Italia¹. La legge n. 189/2002 (Bossi-Fini), in un mutato assetto parlamentare, ha successivamente operato delle modifiche al testo unico rafforzando il nesso fra la regolazione dell'accesso nel territorio nazionale e quella del contratto di lavoro². Tale intervento ha accentuato il carattere di tutela dell'ordine e della sicurezza di alcune disposizioni, così attenuando la previgente visione solidaristica.³ La legge n. 189/2002 ha, inoltre, sottolineato come la legittimazione dell'ingresso e della permanenza del cittadino straniero in Italia debba ritenersi strettamente connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa⁴. L'istituzione della figura del *contratto di soggiorno*, la cui stipula condiziona il rilascio del permesso per motivi di lavoro, e la necessità che l'ingresso sia subordinato alla verifica preventiva dell'insussistenza di un'offerta interna corrispondente alla domanda di lavoro che si vorrebbe rivolgere all'estero sono sintomatiche dell'orientamento del legislatore del 2002. In un quadro normativo in cui l'ingresso dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato italiano per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma è strettamente legato al rispetto delle complicate procedure di autorizzazione all'ingresso e delle quote di ingresso definite annualmente con decreto, l'art. 27 del testo unico, rubricato "*Ingresso di extracomunitari per lavoro in casi particolari*", costituisce una norma speciale che consente l'ingresso di cittadini extracomunitari per lo svolgimento di "determinate" attività al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4, del t.u..

Il carattere derogatorio della norma è legato alla caratterizzazione soggettiva dei suoi destinatari. E' stabilito che possano fare ingresso nel territorio dello Stato al di fuori "al di fuori degli ingressi per lavoro [...] autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4" con **permessi di soggiorno per lavoro subordinato** diverse categorie di lavoratori riconducibili principalmente all'ambito aziendale, accademico, domestico, dello spettacolo, giornalistico, sportivo professionale e di addestramento o formazione professionale, nonché di progetti di scambio culturale o di mobilità.

L'articolo 27 della legge sull'immigrazione rubricato "Ingresso di extracomunitari per lavoro in casi particolari, menziona dirigenti, lavoratori dello sport e dello spettacolo ed inoltre alla lettera i professori universitari ed i ricercatori destinati ad incarichi accademici o ad attività retribuita di ricerca.

¹ ENRICO GRAGNOLI, *Area soggettiva di applicazione e regime delle fonti*, in *Il Lavoro degli Immigrati*, a cura di GERMANO DONDI, Ipsa, Milano, 2003, p. 56-57.

² ENRICO GRAGNOLI, *op.cit.*, p. 57.

³ Cass. pen. sez III, 23 gennaio 2003, n. 3162.

⁴ GERMANO DONDI, *Politica verso l'immigrazione: dalla legge Turco-Napolitano alla legge Bossi-Fini*, in *Il Lavoro degli Immigrati*, a cura di GERMANO DONDI, Ipsa, Milano, 2003, p. 5.

Ciò significa che il ricercatore che intende entrare in Italia, dovrà, come ogni altro lavoratore extracomunitario dimostrare di essere destinatario di un contratto di lavoro subordinato o autonomo (DPR 394/99 articolo 40). Egli invece non sarà soggetto alla regola delle quote.

XX

Quello analizzato è il nucleo normativo principale di riferimento in materia di ingresso dei ricercatori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea.

Analizziamo l'**art. 40** del regolamento attuativo riferendoci in modo specifico alla categoria considerata alla lettera c) dell'art. 27, ovvero "professori universitari e **ricercatori** destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o **un'attività retribuita di ricerca** presso università, **istituti** di istruzione e **di ricerca** operanti in Italia", Individuiamo così le differenze di disciplina rispetto alla normale procedura di ingresso.

- ❖ **Nullaosta al lavoro(art. 40, comma 1).** Il primo comma dell'art. 40 prevede che anche per la categoria dei soggetti considerati alla lettera c) dell'art. 27, professori universitari o ricercatori, l'autorizzazione al lavoro, il **nullaosta**, sia rilasciata al di fuori delle quote di ingresso e senza il necessario preventivo espletamento della procedura prevista dall'art. 22, comma 4, sfociante nella certificazione negativa dei centri per l'impiego.
- ❖ **Durata validità del nullaosta al lavoro (art. 40, comma 2).**
 - In caso di **rapporto di lavoro a tempo determinato** il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e in ogni caso non superiore a due anni; quando è espressamente prevista la proroga oltre il predetto limite biennale non può superare lo stesso termine di due anni.
 - Per i **rapporti di lavoro a tempo indeterminato** il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.
 - La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
- ❖ **Rilascio e utilizzazione del nullaosta al lavoro (art. 40, comma 3)**
 - Il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo **Sportello unico**.
 - Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il **nullaosta al lavoro** deve essere **utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio**, osservata la normale procedura per il rilascio del nullaosta da parte di centri per l'impiego e la richiesta del visto di ingresso stabilita dall'art. 31 del regolamento attuativo. Tale norma si pone in modo restrittivo rispetto periodo di validità di sei mesi previsto per il nullaosta al lavoro per gli stranieri rientranti nelle quote ministeriali.
- ❖ **Visto d'ingresso e permesso di soggiorno (art. 40, comma 4).**
 - Il **visto d'ingresso** e il **permesso di soggiorno** sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro.
- ❖ **Requisiti specifici per il nullaosta al lavoro (art. 40, comma 6).**
 - Il nullaosta al lavoro è subordinato alla **richiesta di assunzione** sia a tempo determinato che a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che **attesti il possesso**

dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

❖ **Rinnovo nullaosta e permesso di soggiorno (art. 40, comma 23).**

- Il **nullaosta al lavoro** e il **permesso di soggiorno** possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.
- **In caso di cessazione del rapporto di lavoro**, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

❖ **Conversione del permesso di soggiorno (art. 40, comma 23).**

- I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti.

❖ **Prestazione di lavoro autonomo (art. 40, comma 22).**

- I professori universitari e i ricercatori possono far ingresso in Italia anche per effettuare **prestazioni di lavoro autonomo**.
- I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono **al di fuori delle quote** stabilite con decreto
- In tali casi, lo **schema di contratto d'opera professionale** è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente **certificazione**. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è **necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo**.

Qualche interesse più ai fini della formazione professionale che della ricerca assume l'articolo 40 del DPR 394/99 (regolamento di attuazione) che autorizza, al di fuori delle quote, il soggiorno di quanti autorizzati a soggiornare per motivi di formazioni, debbano svolgere periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.

Maggior rilevanza assume in ordine all'argomento trattato l'articolo 44 bis del regolamento di attuazione (visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca) aggiunto con il DPR n. 334 del 2004. Vi si prevede l'ingresso nel territorio nazionale per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti preposti alla ricerca (enti pubblici, istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero organizzazioni internazionali) e per motivi di preminente interesse dello Stato intendano svolgere in territorio nazionale attività di cultura o di ricerca avanzata che non rientrino tra quelle già menzionate, previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c) consistenti in attività di ricerca svolte nell'ambito di rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.

Ci si chiede a questo punto se la normativa italiana sia coerente con le esigenze di mobilità e rapidità che sempre di più connotano il mondo della ricerca e con la tipicità di questo settore.

La risposta perviene dall'evoluzione della normativa comunitaria in materia.

Assume rilievo in proposito la Direttiva 2005/71 CE del Consiglio del 12 ottobre 2005. L'obiettivo del provvedimento e la mobilità dei ricercatori da realizzarsi anche mediante misure di collaborazione con i paesi di origine, mediante l'istituzione di una banca dati dei ricercatori e lo sganciamento della presenza del ricercatore in ambito comunitario dai permessi per motivi di studio e dal rapporto di lavoro. La direttiva propone il rafforzamento del rapporto ricercatore – ente di ricerca e la funzione di quest'ultimo quale unico referente del ricercatore nei confronti dello stato ospitante.

In pratica, la direttiva propone una procedura di ingresso dove l'ente di ricerca richiede allo stato ospitante il permesso per l'ingresso del ricercatore e quindi stipula con quest'ultimo una "convenzione di accoglienza" subordinata alla presentazione di un curriculum e di un piano di ricerca. La convenzione di accoglienza dovrebbe fissare la disciplina del soggiorno. La direttiva pone inoltre attenzione alle necessità di ricongiungimento familiare del ricercatore (salvaguardia dell'unità familiare) ed alla possibilità per il ricercatore di presentare la domanda senza uscire dal territorio del proprio stato.

E' attualmente stato presentato al Senato della Repubblica un **Disegno di legge**, il n. 98, recante "Norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano in relazione alle prospettive internazionali".

Tale disegno di legge considera espressamente la problematica del ricercatore extracomunitario e prevede all'art. 7 l'istituzione di uno speciale **permesso per la ricerca** ai fini della sua permanenza nel territorio italiano.